

Bruxelles, 12 dicembre 2018 (OR. en)

Fascicolo interistituzionale: 2019/0799(COD)

14964/18

LIMITE

AGRILEG 215 INST 472 JUR 577 IND 380 **COMPET 830 CODEC 2158 TELECOM 439 MAP 20 DEVGEN 227 POLARM 5 EMPL 557 COARM 329 SOC 745** CSDP/PSDC 707 **ENER 409** CFSP/PESC 1134 **ENV 835 CONSOM 346** STATIS 75 **SAN 441 JUSTCIV 304 ECOFIN 1154 DRS 60 AVIATION 158 TRANS 595 EF 311** MI 911 **MAR 186 ENT 228 UD 305 CHIMIE 84 CLIMA 242**

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	presidenza
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti (parte seconda)/Consiglio
n. doc. prec.:	ST 5623/17; ST 5623/17 ADD 1 REV1; ST 6933/18
n. doc. Comm.:	COM (2016) 799 FINAL ; COM(2016) 799 FINAL/2
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che adatta agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea una serie di atti giuridici che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo
	- Orientamento generale

- 1. Il 14 dicembre 2016 la Commissione ha adottato la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che adatta agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea una serie di atti giuridici che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo recante il numero di riferimento COM(2016) 799 final¹, successivamente corretto in COM(2016) 799 final/2.
- 2. L'esame della proposta è stato affidato all'apposito Gruppo degli amici della presidenza ("Adattamento relativo alla procedura di regolamentazione con controllo (PRC)") conformemente ad un mandato approvato dal Coreper².
- 3. Tra il 20 marzo 2017 e il 26 febbraio 2018, il Gruppo degli amici della presidenza ha tenuto 12 riunioni in cui ha portato a termine l'esame della proposta. L'esame di ogni sezione dell'allegato 1 della proposta, nonché del preambolo e dell'articolato si è svolto nel seguente modo: discussioni a livello di gruppo di lavoro, riformulazione della proposta da parte della presidenza sulla base dell'esito delle discussioni e, infine, avallo provvisorio della riformulazione a livello di gruppo di lavoro. Ne è scaturito un testo che riflette il sostegno delle delegazioni del Gruppo degli amici della presidenza.
- 4. Il 20 marzo 2018 la presidenza ha raggiunto un orientamento generale parziale per avviare i triloghi su questo fascicolo³. L'orientamento generale parziale non riguardava tre atti di cui all'allegato 1 della proposta della Commissione (atti 29, 30 e 98): la discussione di tali atti era stata posticipata dal Gruppo degli amici della presidenza poiché le stesse questioni erano oggetto di altre proposte della Commissione.
- 5. Data la necessità di completare l'orientamento generale in vista dei negoziati con il Parlamento europeo e con la Commissione e considerato che la via da seguire riguardo agli atti 29, 30 e 98 è sufficientemente chiara, il Gruppo degli amici della presidenza ha completato l'esame dei suddetti atti. In aggiunta, il Gruppo degli amici della presidenza ha riesaminato la situazione relativa all'atto 126, incluso nell'orientamento generale parziale, alla luce di una nuova proposta della Commissione adottata nel maggio 2018. La presidenza ha quindi riformulato di conseguenza il testo della proposta con riguardo agli atti 29, 30, 98 e 126 e ha ottenuto l'avallo del Gruppo degli amici della presidenza.

14964/18 2 LIMITE IT

Nella stessa data la Commissione ha anche adottato la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che adatta all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea una serie di atti giuridici nel settore della giustizia che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo recante il numero di riferimento COM(2016) 798 final. In merito a tale proposta viene presentata parallelamente una nota I/A, con il numero di riferimento ST 6932/18, ai fini del raggiungimento di un orientamento generale parziale.

² Doc. ST 5707/17.

Docc. ST 6933/18 + ADD 1, ADD 2 REV 1, ADD 3, ADD 4, ADD 5, ADD 6 REV 1, ADD 7 e ADD 8.

- 6. L'allegato della presente nota riporta il preambolo e l'articolato della proposta della Commissione, riformulati nell'orientamento generale parziale del 20 marzo 2018 e successivamente con riguardo agli atti 29, 30, 98 e 126. Le uniche differenze tra il testo dell'orientamento generale parziale del 20 marzo 2018 e il testo allegato alla presente nota consistono nella soppressione degli atti 98 e 126 e nella riformulazione concernente gli atti 29 e 30. Le sezioni dell'allegato 1 della proposta della Commissione sono presentate sotto forma di addendum alla nota e sono raggruppate nell'ordine in cui sono state esaminate e la loro riformulazione è stata esaminata dal Gruppo degli amici della presidenza.
- 7. Per quanto riguarda l'indicazione delle modifiche apportate, le parti nuove inserite nella proposta della Commissione sono indicate **in grassetto** e le soppressioni con [...].

Gli atti che il Gruppo degli amici della presidenza ha convenuto di rimuovere dalla proposta della Commissione sono presentati riportandone il numero attribuito loro nell'allegato 1 della Commissione, seguito da [...].

- 8. Il regolamento proposto è soggetto alla procedura legislativa ordinaria. Il 7 febbraio 2018 il Parlamento europeo ha approvato la decisione della commissione giuridica di avviare i triloghi sulla proposta.
- 9. Il Comitato delle regioni e il Comitato economico e sociale europeo hanno adottato il loro parere sulle proposte rispettivamente il 1º dicembre 2017 e il 1º giugno 2017. Anche la Banca centrale europea è stata consultata in merito alla proposta e la sua risposta è stata trasmessa il 24 aprile 2017.
- 10. La prima riunione di trilogo sui negoziati relativi alla proposta in oggetto si è tenuta il 28 giugno 2018. Da allora si sono svolte tre riunioni tecniche tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione.
- 11. Alla luce di quanto sopra esposto, la presidenza desidera sottoporre la proposta figurante nell'allegato e negli addenda alla presente nota al Coreper e al Consiglio al fine di giungere a un orientamento generale completo in vista dei negoziati sul fascicolo.

2016/0400 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che adatta agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea una serie di atti giuridici che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 33, l'articolo 43, paragrafo 2, l'articolo 53, paragrafo 1, l'articolo 62, l'articolo 64, paragrafo 2, l'articolo 91, l'articolo 100, paragrafo 2, l'articolo 114, l'articolo 153, paragrafo 2, lettera b), l'articolo 168, paragrafo 4, lettere a) e b), l'articolo 172, l'articolo 192, paragrafo 1, l'articolo 207, l'articolo 214, paragrafo 3, e l'articolo 338, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo⁴,

visto il parere del Comitato delle regioni⁵,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

-

GU C, del, pag..

⁵ GU C, del, pag..

considerando quanto segue:

- (1) Il trattato di Lisbona ha introdotto la distinzione tra il potere delegato alla Commissione di adottare atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali dell'atto legislativo (atti delegati) e le competenze conferite alla Commissione di adottare atti per garantire condizioni uniformi di esecuzione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione (atti di esecuzione).
- (2) Le misure che possono essere oggetto del[...] **conferimento** di poteri di cui all'articolo 290, paragrafo 1, **o all'articolo 291, paragrafo 2,** del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) corrispondono [...] a quelle che rientrano nella procedura di regolamentazione con controllo istituita dall'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE del Consiglio.
- (3) Le precedenti proposte relative all'allineamento della legislazione contenente un riferimento alla procedura di regolamentazione con controllo al quadro giuridico introdotto dal trattato di Lisbona⁶ sono state ritirate⁷ a causa dello stallo dei negoziati interistituzionali.
- (4) Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno successivamente concordato un nuovo quadro per gli atti delegati con l'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 20168 e riconosciuto la necessità di allineare tutta la legislazione vigente al quadro giuridico introdotto dal trattato di Lisbona. In particolare hanno concordato sulla necessità di dare alta priorità al rapido allineamento di tutti gli atti di base che ancora fanno riferimento alla procedura di regolamentazione con controllo. La Commissione si è impegnata a preparare la proposta di allineamento entro la fine del 2016.
- (5) La maggior parte dei poteri conferiti negli atti di base che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo soddisfa i criteri dell'articolo 290, paragrafo 1, del TFUE e dovrebbe essere adattata a quella disposizione.
- (6) Altri poteri conferiti negli atti di base che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo soddisfano i criteri dell'articolo 291, paragrafo 2, del TFUE e dovrebbero essere adattati a quella disposizione.
- (7) È opportuno che le competenze di esecuzione, quando conferite alla Commissione, siano esercitate conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio⁹.

14964/18 5 **LIMITE** IT

⁶ COM(2013) 451 final, COM(2013) 452 final e COM(2013) 751 final.

⁷ (2015/C 80/08), GU C 80 del 7.2.2015, pag. 17.

⁸ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

- (8) In alcuni atti di base che attualmente prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo, è opportuno sopprimere [...] taluni poteri conferiti [...].
- (9) Il presente regolamento dovrebbe lasciare impregiudicate le procedure in corso in cui un comitato abbia già espresso il proprio parere conformemente all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.
- (10) Dato che gli adeguamenti e le modifiche da apportare riguardano soltanto le procedure a livello dell'Unione, non occorre che siano recepite dagli Stati membri nel caso delle direttive.
- (11) È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli atti interessati,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli atti di cui all'allegato sono modificati come ivi stabilito.

Articolo 2

Il presente regolamento lascia impregiudicate le procedure in corso in cui un comitato abbia già espresso il proprio parere conformemente all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio
Il presidente Il presidente

14964/18 6 TIMETER TE

LIMITE IT